

(N. 1720)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, MANCINO, FIMOGNARI, SANTALCO, COCO e BOMBARDIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1982

Adeguamento delle norme sulla pensione di reversibilità per la vedova del pensionato di Stato e degli enti parastatali a quelle vigenti per le pensioni di previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — Il criterio della reversibilità della pensione a favore della vedova è diversamente disciplinato a seconda che si tratti di pensioni di Stato o di quella di previdenza sociale. La differenza più peculiare è data dal confronto tra l'articolo 81 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (in precedenza articolo 11, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46), per i pensionati statali, e l'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per gli altri. Infatti, mentre nessun limite conseguente alla differenza d'età tra i due coniugi è previsto per la reversibilità a favore del coniuge superstite in caso di pensioni della previdenza sociale, per quelle dello Stato la reversibilità non può operare se il matrimonio sia durato meno di due anni e se tra i coniugi la differenza di età sia superiore ai 25 anni. La disparità di trattamento è talmente immotivata che la stessa Corte dei conti, investita in sede giurisdizionale del problema, ha reiteratamente sollevato eccezioni di incostituzionalità (vedasi: ordinanza 17 marzo 1978, pubblicata nella *Gaz-*

zetta Ufficiale n. 345 del 19 dicembre 1979; ordinanza 11 dicembre 1978, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 16 aprile 1980) con procedimenti ancora in corso di esame da parte della Corte costituzionale.

Puntualmente l'ordinanza della Corte dei conti del 17 marzo 1978 così testualmente si esprime: « Questa sezione non ignora come più volte, dal giudice delle leggi, sia stato affermato che la disparità di trattamento in tanto costituisce violazione dell'articolo 3 della Carta costituzionale in quanto non sia giustificata da motivi obbiettivi fondati, tra l'altro, sulla non omogeneità delle situazioni.

Si rende, altresì, conto che la particolare posizione dei pubblici dipendenti potrebbe far ritenere necessarie più rigorose restrizioni che non quelle previste per la generalità dei rapporti di lavoro, onde impedire che ombre di dubbio possano comunque gravare sulla dignità e serietà dei tardivi coniugi di pubblici dipendenti a riposo.

Ciò, tuttavia, non appare sufficiente a fugare ogni perplessità sulla obiettività di tale disparità di disciplina, in quanto non

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sembra che possano esistere giustificati distinguo tra categorie di cittadini per quanto attiene la " genuinità e serietà " del matrimonio.

Non si vede, ad esempio, come possa essere considerato serio e genuino il matrimonio di un funzionario di banca in pensione, anche se la differenza di età tra i coniugi superi di gran lunga i 25 anni, e non quello di un funzionario statale in pensione, la cui età sia superiore a quella della moglie di poco più di 25 anni ».

Pur rilevando la necessità di ordinare l'intera materia in un quadro di generale coordinamento, che tenga conto, tra l'altro, delle mutate condizioni che derivano sia dal nuovo diritto di famiglia che dalle norme sullo scioglimento del matrimonio, tuttavia nel frattempo potrebbe rapidamente compiersi la doverosa opera di adeguamento tra le due norme stabilendo (con la modifica del terzo comma dell'articolo 81 del testo unico in relazione alla norma di cui all'articolo 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153) un pari trattamento delle condizioni di reversibilità per i pensionati dello Stato e quelli della previdenza sociale. Dovere del Parlamento, di fronte a situazioni come queste, è di precedere la Corte costituzionale per

correggere disposizioni che, al di là dei vizi di incostituzionalità, presentano comunque caratteristiche di palese ingiustizia.

È doveroso ricordare come la stessa Corte costituzionale sia già intervenuta, con determinante puntualità, nella materia in questione, per colmare una grave lacuna normativa.

Con sentenza n. 15 del 15 febbraio 1980 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'articolo 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, che riguardava il trattamento pensionistico per i parastatali e stabiliva che il matrimonio del pensionato doveva: a) essere contratto prima del 72° anno di età, oppure del 75° anno di età se titolare di pensione di privilegio; b) avere la durata di almeno due anni, con differenza di età fra i coniugi non superiore agli anni 20.

La Corte con la sentenza in questione ha ricondotto nell'ambito del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 anche il trattamento pensionistico per la vedova del dipendente del parastato.

Non si può, quindi, non prendere atto di tale sentenza, che impone al potere legislativo la necessità di indirizzare la nuova disciplina anche alla categoria dei parastatali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, e il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti dal seguente:

« La pensione di reversibilità spetta anche alla vedova del pensionato che ha contratto matrimonio dopo la cessazione del servizio e dopo il compimento del 65° anno di età a condizione che il matrimonio sia durato almeno due anni ».